


# IL PROCESSO

RIVISTA GIURIDICA QUADRIMESTRALE

ISSN 2611-5131

DIREZIONE SCIENTIFICA

A. BARONE, R. CAPONI, M. CARTABIA, R. MARTINO, A.G. OROFINO, A. PANZAROLA, A. PIEKENBROCK,  
A. POLICE, M.A. SANDULLI, G. SPANGHER, F. VERGINE



Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 19 aprile 2023,  
n. 10483

Pres. Travaglino, Rel. Condello

*Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (1).*

### **(1) La cessazione della materia del contendere: una figura dai confini ancora troppo incerti**

SOMMARIO: 1. Una vicenda complessa ed un esito processuale atipico. — 2. Profili ricostruttivi di un fenomeno ancora in parte sconosciuto. — 3. La mors litis tra tipicità ed atipicità. — 4. Uno sguardo d'oltralpe: figure affini nel sistema francese. — 5. Rito o merito? Prevalenza dello strumento processuale o del principio dispositivo? Una questione da sempre dibattuta. — 6. Transazione e processo: un rapporto non sempre pacifico.

#### **1. Una vicenda complessa ed un esito processuale atipico.**

La controversia in esame trae origine da un procedimento penale, all'esito del quale veniva cassata con rinvio la decisione della Corte d'appello con cui era stata pronunciata la condanna dell'imputato alla pena detentiva, oltre che al risarcimento dei

danni civili derivanti da reato. In dettaglio, la decisione impugnata era annullata, *ex art. 622 c.p.p.*, ai soli effetti civili. Il giudizio veniva, così, riassunto dinanzi alla Corte d'appello competente per valore, la quale condannava il soggetto nel frattempo prosciolto penalmente alla corresponsione di un'ingente somma di denaro, comprensiva non solo delle spese del procedimento penale, ma anche di quelle del giudizio civile di rinvio.

Avverso tale ultima pronuncia veniva esperito ricorso per Cassazione. Ciò nonostante, il processo non giungeva ad un esito *cd. fisiologico*, poiché, nelle more del giudizio di legittimità, le parti definivano in via bonaria la controversia.

Veniva, pertanto, depositata memoria congiunta *ex art. 378 c.p.c.*, con la quale si chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con integrale compensazione delle spese di lite.

## **2. Profili ricostruttivi di un fenomeno ancora in parte sconosciuto.**

La controversia in esame si caratterizza, oltre che per il fatto da cui trae origine, per la formula terminativa impiegata dalla Corte di Cassazione, ossia la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si tratta, anzitutto, di una fattispecie di estinzione del processo civile peculiare, poiché — attesa la mancanza, nel Codice di rito civile, di una disposizione che la preveda espressamente — è foriera di dibattiti, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza <sup>(1)</sup>.

La *ratio* di tale fenomeno estintivo *cd. anomalo* <sup>(2)</sup> va rin-

(1) Circa l'origine pretoria di tale istituto, v. A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, tomo I, Torino, 2005, 367 ss., il quale evidenzia come, per il tramite della c.m.c., sia possibile «sia possibile conformare il piano processuale-formale all'esaurimento della controversia»; similmente, B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere* (dir. proc. civ.), in *Enc. Giur.*, vol. VI, Roma, 1988, 1, il quale chiarisce come la giurisprudenza abbia enucleato «un vero e proprio istituto processuale di cui ha finito per forgiare autonomamente i contorni»; A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere* (dir. proc. civ.), in *Enc. Dir.*, agg. VI, Milano, 2002, 225 ss.

(2) Per rifarsi alla terminologia impiegata da G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, Milano, 1972, 16.

venuta nel principio dispositivo, che consente ai privati non soltanto di avvalersi dello strumento processuale per dirimere le controversie che possano tra loro eventualmente insorgere, ma anche decidere, in un successivo momento, di porre fine al rapporto processuale, ove sopraggiunga una fattispecie modificativa, impeditiva ovvero estintiva del diritto vantato in giudizio <sup>(3)</sup>. La *mors litis* può, pertanto, derivare da una concorde richiesta delle parti, le quali possono autonomamente forgiare il contenuto della disciplina del caso concreto, rinunciando alla pronuncia del giudice adito, il quale dovrà limitarsi a dare atto del venir meno della controversia <sup>(4)</sup>.

La cessazione della materia del contendere (*hic hinde*, c.m.c.) rappresenta, così, una formula conclusiva del processo — non solo civile, ma anche amministrativo e tributario — di cui la giurisprudenza si avvale, pur non essendo ancora tipizzata nel settore civile. Da ciò derivano dubbi, in dottrina e in giurisprudenza <sup>(5)</sup>, circa la natura stessa della c.m.c., nonché i suoi confini operativi. Immediata conseguenza di tale pronuncia è la cd. *inutilità*, per inattualità del relativo contenuto, della sentenza che si sarebbe dovuto pronunciare <sup>(6)</sup>: dal momento che le parti hanno autonomamente posto fine alla lite, non vi sarà più la necessità, per il giudice e per i difensori, di proseguire con l'attività istruttoria, in quanto il relativo procedimento non avrà più ragion d'essere per concorde scelta delle parti <sup>(7)</sup>.

<sup>(3)</sup> Si pensi alla transazione che venga stipulata nelle more del giudizio, la quale si andrà a porre quale nuova (in quanto sopravvenuta) e, soprattutto, autonoma fonte di regolazione del relativo rapporto sostanziale. Circa tale profilo v. *amplius infra* § 5.

<sup>(4)</sup> Ad esempio nel caso in cui, nelle more del giudizio, avvenga il pagamento del debito e, quindi, l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria da cui era originata la lite.

<sup>(5)</sup> Su cui v. *amplius infra* § 4.

<sup>(6)</sup> Circa tale profilo, v., per tutti, G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 47 ss.; v. *amplius* A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 225; B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 2, il quale chiarisce come la c.m.c. vada dichiarata ove le parti abbiano provveduto, mediante il raggiungimento di un autonomo accordo, a «eliminare l'originario contrasto».

<sup>(7)</sup> A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 226.

Con la declaratoria di c.m.c. <sup>(8)</sup>, il giudice si limita a dare atto <sup>(9)</sup> di un fatto volontario <sup>(10)</sup>, sopravvenuto all'instaurazione della controversia che consente di ritenere quest'ultima ormai esaurita. Tra le sopravvenienze, rilievo preminente è assunto dall'avvenuto raggiungimento di un accordo mediante il quale le parti, fissando la nuova disciplina che dovrà informare i relativi rapporti sul piano sostanziale, pongono fine alla lite tra loro precedentemente insorta.

Come evidenziato da autorevole dottrina, la c.m.c. rappresenta una forma di «conclusione senza decisione» del procedimento in funzione di una sopravvenuta superfluità dell'accertamento della «concreta volontà della legge», poiché sostituita da un sopravvenuto consenso tra le parti <sup>(11)</sup>.

Costituendo la c.m.c. una fattispecie estintiva di matrice prettamente pretoria, alquanto copiosi sono stati gli sforzi ermeneutici compiuti dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimità, per delinearne i caratteri essenziali; spesso, tuttavia, dando vita a contrasti, financo di natura sistematica, tra le singole Sezioni della Corte di Cassazione. Fin dalla sua “*genesis*” giurisprudenziale, negli anni '50 del secolo scorso <sup>(12)</sup>, diverse sono state le posizioni assunte tra

<sup>(8)</sup> La c.m.c. viene, difatti, normalmente pronunciata con sentenza, e ciò per porre formalmente fine alla lite che, nelle more del giudizio, ha trovato autonoma composizione ad opera delle parti, vuoi mediante il raggiungimento di un accordo in sede extraprocessuale, vuoi per sopravvenuto soddisfacimento dell'interesse da cui era insorta la lite. Sulla natura dichiarativa della pronuncia in questione, v., tra gli altri, S. SATTI, *Commentario al codice di procedura civile*, tomo II, parte I, Milano, 1966, 426.

<sup>(9)</sup> Si tratta di un meccanismo non troppo difforme da quello cd. *alla francese*, su cui v. *amplius infra* § 3.

<sup>(10)</sup> Condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di c.m.c. è la coincidenza soggettiva tra le parti del rapporto sostanziale (sotteso al giudizio ed in relazione al quale viene a identificarsi la *res controversa*) e quelle del rapporto processuale.

<sup>(11)</sup> B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 2; dello stesso Autore, v. anche *Lineamenti del processo civile italiano*, tomo II, Milano, 2021, 80, in cui la c.m.c. viene definita quale «speciale pronuncia di chiusura del processo senza vincitori né vinti, creata dalla giurisprudenza nel silenzio del codice, che ha luogo per il sopravvenire di situazioni che eliminano la ragione del contendere delle parti, facendo così venir meno l'interesse ad agire e a contraddire».

<sup>(12)</sup> Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92, in *Giust. civ.*, 1954, 67. Viene, tuttavia, rilevato da F. MASÈ DARI, *Funzioni e caratteri del ricorso condizionato e riflessi sulle spese e sorti del deposito*, in *Foro it.*, 1942, 1110 ss., che, in realtà, vi era una prassi

gli studiosi: da una parte è stata (e continua ad essere) ritenuta una pronuncia di rito, esclusivamente connessa all'interesse ad agire *ex art 100 c.p.c.* <sup>(13)</sup>; dall'altra – ed è questo l'orientamento che ha, di recente, trovato maggior favore – viene considerata una declaratoria che, tenendo conto dell'evoluzione della vicenda sostanziale, si pronuncia sul merito della controversia.

### 3. La *mors litis* tra tipicità ed atipicità.

Il Codice di rito civile prevede espressamente due forme di estinzione del processo, la rinuncia agli atti e l'inattività delle parti. Ciò nonostante, la prassi fa quotidiano impiego della c.m.c., la quale presenta dei tratti differenziali rispetto alle fattispecie estintive tipicamente previste dalla legge.

A differenza di quest'ultime, la c.m.c. pare, a prima vista, collocarsi in una posizione intermedia, tra il merito ed il rito, poiché sembra compendiare le caratteristiche di entrambe: in tutte queste ipotesi, vengono in rilievo la materiale disponibilità sia delle situazioni giuridiche soggettive sia, soprattutto, dell'esito del rapporto processuale che ne deriva.

Con la rinuncia agli atti, le parti formalizzano, al cospetto del giudice, il raggiungimento di un accordo, il cui contenuto è, tuttavia, circoscritto a quella specifica vicenda processuale; pur rinunciando *ex art. 306 c.p.c.*, l'attore può, comunque, riproporre la medesima azione in un successivo momento. Al contrario, con la declaratoria di c.m.c., il giudice si limita a prendere atto e, così, a dichiarare l'avvenuta regolazione convenzionale del rapporto sostanziale (sotteso al processo) in una sede autonoma rispetto a quella giudiziale <sup>(14)</sup>.

pretoria che ammettesse la cessazione della materia del contendere ancor prima che le Sezioni Unite le riconoscessero «*dignità di istituto processuale*». Così A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, cit., 368.

<sup>(13)</sup> La domanda sarebbe, in tal caso, volta a contestare esclusivamente la sopravvenuta carenza di interesse.

<sup>(14)</sup> Come chiarito da autorevole dottrina, l'atto di rinuncia *ex art. 306 c.p.c.* e la c.m.c. vanno tenuti ben distinti, afferendo a due *species* tra loro non sovrapponibili. Così B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 1; allo stesso modo, S. SATTÀ,

Pur ricorrendo, in entrambe le ipotesi, un'ottica prettamente negoziale nella gestione della lite, nello specifico caso della c.m.c. il contenuto dell'accordo è assai più ampio (per così dire "globale"), in quanto con esso le parti possono disporre, nella sua interezza, della *res*, ormai non più controversa.

Per converso, le fattispecie estintive di inattività processuale sono figure sintomatiche di una, spesso precisa, scelta dei difensori a carattere puramente cd. *processuale* <sup>(15)</sup>: in tal caso, la mera diserzione a più udienze successive darà luogo all'estinzione del processo, a prescindere dal concreto esperimento di attività difensiva. L'inattività processuale può, tuttavia, derivare da motivazioni di natura sostanziale sottese alla comune volontà di porre fine alla lite: si pensi all'ipotesi (invero, non infrequente nella prassi) in cui le parti, pur avendo, *pendente lite*, già raggiunto un accordo conciliativo, non mostrino più alcun interesse alla materiale prosecuzione del giudizio e manifestino tale loro scelta non presenziando alle successive udienze <sup>(16)</sup>. In entrambi i casi di cui agli artt. 306 e 307 c.p.c., presupposto indefettibile è l'accordo conciliativo raggiunto autonomamente dalle parti, prescindendo dalla vicenda processuale.

Diversamente, la declaratoria di c.m.c. non contiene l'attribuzione, ovvero la negazione, di un bene della vita, ma l'esclusivo accertamento di una circostanza sopravvenuta (ad esempio, una con-

*Commentario al codice di procedura civile*, cit., 426; A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 227.

<sup>(15)</sup> Salvi, ovviamente, i casi (comunque assolutamente infrequenti nella prassi, ma non per questo, in linea teorica, da escludersi) nei quali, in considerazione delle contingenze del caso concreto, i difensori omettano di presenziare alle udienze per motivi che, di fatto, esulano da una precisa tattica difensiva: si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle impossibilità dovute agli enormi carichi di udienze cui i difensori soggiacciono quotidianamente: così come (rimanendo in tema) a possibili sovrapposizioni di orari di udienze che verranno celebrate in diverse sezioni del medesimo ufficio giudiziario, e quest'ultimo non sia di dimensioni propriamente piccole.

<sup>(16)</sup> Fenomeno, quest'ultimo, che, a ben guardare, ove a disertare le udienze siano entrambe le parti di comune accordo, potrebbe loro convenire "economicamente", nel senso che una pronuncia estintiva di tal fatta condurrà, con molta probabilità, ad una compensazione delle spese di lite, così evitando un'eventuale condanna alla refusione delle stesse secondo il principio della cd. *soccombenza virtuale*, su cui v. *infra* in questo §.

ciliazione) che, rendendo superflua la pronuncia giurisdizionale, è in grado di determinare la conclusione del procedimento. Come chiarito da autorevole dottrina, in tal caso il giudice deve astenersi dal compimento di ulteriore attività istruttoria, poiché le parti rappresentano congiuntamente che la lite non è più in essere <sup>(17)</sup>.

Altro profilo che distingue la c.m.c. dalle fattispecie estintive tipiche è riscontrabile nelle more dei giudizi di impugnazione: naturale effetto della *mors litis* in sede di gravame, *ex artt.* 338 e 391 c.p.c., è il passaggio in giudicato della pronuncia gravata; per converso, immediata conseguenza della c.m.c. è il sopravvenuto difetto di efficacia della sentenza impugnata, il cui contenuto è da ritenersi *tamquam non esset*, come se, appunto, non fosse mai stata emessa <sup>(18)</sup>.

Per quanto attiene alle spese processuali, nel giudizio di legittimità <sup>(19)</sup> si rinviene una certa affinità con la c.m.c.: a mente del quarto comma dell'art. 391 c.p.c., ove l'estinzione derivi dalla rinuncia del ricorrente, questi non è condannato alla refusione delle spese di lite qualora alla rinuncia medesima abbia fatto seguito l'accettazione di controparte <sup>(20)</sup>.

Ove venga, piuttosto, dichiarata la c.m.c., il criterio che il

<sup>(17)</sup> B. SASSANI, *Lineamenti*, cit., 128; G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 91.

<sup>(18)</sup> Conformemente a tale ricostruzione, in dottrina, v. A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, cit., 369 e F.P. LUISO, *L'attività istruttoria nel giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 262 ss.; A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 230 ss.

<sup>(19)</sup> Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione è, difatti, disciplinato da regole differenti da quelle dettate per il giudizio d'appello, il quale è modellato, in virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c., sulle norme regolatrici del giudizio di primo grado. "in quanto compatibili".

<sup>(20)</sup> Come, tra l'altro, precisato da Cass. civ., Sez. Lav., 4 luglio 2022, n. 21103. Il provvedimento adottato, in tal caso, dalla Corte è un'ordinanza collegiale. In dottrina, questo viene assimilato al provvedimento emesso *ex art.* 306, terzo comma c.p.c. Così S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 296; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, tomo II, Napoli, 1957, 597. Salva, tuttavia, l'ipotesi nella quale la controparte abbia proposto ricorso incidentale, e non intenda a sua volta rinunciarvi: in tale ipotesi, si ritiene che la Corte debba pronunciare sentenza sia sulla rinuncia al ricorso principale che sulle questioni poste con il ricorso incidentale. Così F. TERRUSI, *Il ricorso per Cassazione nel processo civile*, Torino, 2004, 214.

giudice dovrebbe <sup>(21)</sup> impiegare è quello della cd. *soccombenza virtuale* ovvero *ipotetica* <sup>(22)</sup>: gli oneri economici connessi all'attivazione dello strumento processuale dovranno essere sostenuti dalla parte che, sulla base di un giudizio valutativo di tipo prognostico-probabilistico circa la fondatezza nel merito della pretesa (come se non fosse intervenuta la transazione <sup>(23)</sup>), sarebbe risultata soccombente. Il giudice è tenuto, così, a valutare l'eventuale fondatezza dell'originaria pretesa, ma ciò esclusivamente ai fini della condanna alle spese processuali <sup>(24)</sup>.

Sempre in sede di legittimità è possibile cogliere ulteriori peculiarità circa la natura della c.m.c. nell'ambito del processo civile: in tal caso, secondo il più recente orientamento pretorio <sup>(25)</sup>, il contenuto della decisione della Suprema Corte non può essere ricondotto a nessuna delle formule terminative di cui agli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.

<sup>(21)</sup> L'uso del condizionale deriva dal fatto che, molto spesso, i giudici omettono di impiegare il criterio della soccombenza virtuale nell'allocatione delle spese processuali, cedendo il passo al (più comune, in quanto rapido) criterio della compensazione.

<sup>(22)</sup> E. GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere e giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 614 ss., G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 84 ss.; B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, op. cit., 4; A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 234.

<sup>(23)</sup> C. MANCUSO, *Il rilievo della transazione nel processo: il punto della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 461 ss. va, inoltre, segnalato che una parte della giurisprudenza, nell'escludere la formazione del giudicato sulle questioni oggetto della controversia poi transatta, riconosce pertanto la possibilità di riproporre le stesse in un successivo giudizio. Così Cass. civ., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312, secondo cui «La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio».

<sup>(24)</sup> Ciò proprio in quanto, come qui si sostiene, la pronuncia di c.m.c. afferisce al merito *stricto sensu* della controversia. Così A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2001, 241 ss. Circa tale profilo v. *amplius infra* §§ 4 e 5.

<sup>(25)</sup> Cass. civ., Sez. V, 6 agosto 2020, n. 16755; Cass. civ., Sez. Lav., 6 marzo 2020, n. 6442; Cass. civ., Sez. Un., 25 giugno 2019, n. 16980; Cass. civ., Sez. VI, 6 marzo 2019, n. 6444; tuttavia, *contra*, v. Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2003, n. 18956 e Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2010, n. 24304, che ricomprendevano la c.m.c. nell'alveo della decisione di cui all'art. 382, terzo comma c.p.c.

*In primis*, la sentenza che dichiara la c.m.c. in Cassazione non è suscumbibile nella fattispecie di cui all'art. 383 c.p.c. in quanto, in questo caso, il collegio di legittimità, anziché procedere allo scrutinio dei motivi del ricorso, deve limitarsi *sic et simpliciter* a prendere atto della sopravvenuta e concorde risoluzione della lite, omettendo pertanto qualsiasi indagine sul ricorso introduttivo.

Per converso, il terzo comma dell'art. 382 c.p.c. prevede (come, del resto, anche nel caso di c.m.c.) una causa di non proseguibilità del processo; tale ipotesi di Cassazione senza rinvio *ex art. 382 cit.* differisce, tuttavia, dalla c.m.c. per il fatto che il vizio processuale, da cui sia asseritamente affetta la pronuncia impugnata, non sia stato accertato nelle precedenti fasi di merito del medesimo giudizio. La c.m.c., invece, è giustificata da una sopravvenienza successiva (anziché anteriore<sup>(26)</sup>) al deposito della sentenza assoggettata al giudizio di legittimità e che, quindi, né il giudice, né tantomeno le parti potevano prevedere al momento dell'emanazione della sentenza poi impugnata.

La Cassazione cd. *sostitutiva* di cui all'art. 384 c.p.c., invece, pur attenendo al merito della controversia, tuttavia si discosta dalla c.m.c. poiché presuppone il preventivo esame dei motivi del ricorso; esame che, nel caso di eteronoma composizione della disputa *pendente lite*, non è più necessario e, anzi, è di fatto precluso dal raggiungimento dell'accordo.

#### **4. Uno sguardo d'oltralpe: figure affini nel sistema francese.**

Un meccanismo alquanto simile alla c.m.c. è rinvenibile nell'ordinamento giuridico francese, il quale ammette il *jugement de donné acte*, ossia una pura e semplice constatazione giudiziale, avente la forma di processo verbale, della concorde volontà delle parti di porre fine alla lite. L'estinzione di quest'ultima deriva, così, non tanto dalla pronuncia del *juge*, quanto piuttosto dal meccanismo negoziale di risoluzione della controversia.

<sup>(26)</sup> Proprio come avviene nel caso di cui alla Cassazione senza rinvio di cui all'art. 382, terzo comma c.p.c.

Si tratta, in particolare, di una pronuncia ricompresa nell'ambito della giurisdizione volontaria (cd. *matière gracieux*): il giudice francese, pertanto, deve — come nel caso della c.m.c. — limitarsi a prendere atto dell'accordo già intercorso tra le parti, il cui esclusivo interesse è quello di ottenerne l'omologazione (27).

Nel fare ciò, il giudice non dovrà applicare le norme di diritto, ma sarà esclusivamente tenuto a valutare la conformità dell'accordo medesimo al dettato normativo (28).

### **5. Rito o merito? Prevalenza dello strumento processuale o del principio dispositivo? Una questione da sempre dibattuta.**

Come si è fin qui tentato di esporre, sono ancora forti i contrasti, in dottrina e in giurisprudenza, relativamente ai profili ricostruttivo-applicativi della declaratoria di c.m.c.

A tal fine, si tenga presente che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, in più occasioni, radicalmente mutato il proprio convincimento in ordine alle conseguenze derivanti dalla c.m.c.: stante, comunque, l'assenza di contrasto in ordine alla natura dichiarativa della sentenza in esame (29), la c.m.c. veni-

(27) In ciò distinguendosi dalla *pèremption d'instance*, ossia una fattispecie che, come l'inattività *ex art. 307 c.p.c.*, presuppone la mera inerzia delle parti; ma che, diversamente da quanto previsto nell'ordinamento processuale italiano, non può essere *ex officio*, ma presuppone comunque una manifesta presa di posizione delle parti, in quanto dirette interessate alla vicenda processuale.

(28) CHAINAIS – FERRAND – MAYER - GUINCHARD, *Procédure civile. Droit commun et special du procès civil, MARD et arbitrage*, Parigi, 2022, 832 ss.; J. HÉRON - T. LE BARS - K. SALHI, *Droit judiciaire privé*, Parigi, 2019, 990; H. SOLUS-R. PERROT, *Droit judiciaire privé*, III, *Procédure de première instance*, Parigi, 1991, 992; R. PERROT, *Le «donné acte»: notion et portée*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, Parigi, 1997, 744.

(29) Che, com'è già *ictu oculi* evidente, non è fisiologicamente in grado di costituire una nuova situazione giuridica soggettiva, ovvero di condannare una parte ad una data prestazione di dare, *facere*, ovvero non *facere*. Allo stesso modo, la pronuncia di c.m.c. non può neppure contenere la condanna ad un *patis*, proprio perché, in virtù della medesima *ratio* che informa l'istituto in parola, la declaratoria di c.m.c. rinviene la propria fonte nell'accordo tra privati i quali hanno inteso regolare la vicenda sostanziale in via del tutto autonoma rispetto al possibile esito del *medium* processuale; A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 121 ss.

va, in un primo momento, considerata una pronuncia prettamente di rito <sup>(30)</sup>; il più recente orientamento, per converso, ritiene tale pronuncia in grado di incidere sul merito della controversia <sup>(31)</sup>. Dalle diverse ricostruzioni prospettate in giurisprudenza e talora confermate in dottrina, derivano altrettanto dicotomiche conseguenze.

Ove intesa (come, difatti, accadeva in precedenza) quale pronuncia afferente al rito, alla pronuncia di c.m.c. si faceva derivare la sopravvenuta inammissibilità della domanda originaria, per ritenuto difetto di interesse ad agire *ex art.* 100 c.p.c. <sup>(32)</sup>; diretta conseguenza di tale ricostruzione era l'impossibilità della formazione del giudicato sostanziale *ex art.* 2909 c.c., in ragione dell'omesso esame, da parte del giudice, del merito della controversia. Secondo tale ricostruzione, il giudicato sarebbe limitato all'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio <sup>(33)</sup>. Difatti, come evidenziato dalla Supre-

<sup>(30)</sup> Cass. civ., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048, con nota di F. AULETTA, *Quando si dice che un accordo è meglio di una causa vinta: la moltiplicazione dei diritti dell'attore per effetto della dichiarazione di adesione del convenuto all'originaria pretesa contro di lui*, in *Giust. civ.*, 2000, 2817 ss.; A. SCALA, *Sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo civile*, in *Foro it.*, 2001, 954 ss.

<sup>(31)</sup> Cass. civ., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980, con nota di A. SCALA, *"Eppur si muove...": le Sezioni Unite riconoscono la natura di merito della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione*, in *Foro it.*, 2019, 2916 ss.; A. MONDINI, *Notazioni sulla cessazione della materia del contendere in Cassazione, ibidem*, 2915; circa la natura di merito della pronuncia di c.m.c. si era, da subito, schierato sempre A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 287 ss.

<sup>(32)</sup> Tale ricostruzione non è condivisa neppure anche da A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 225, il quale evidenzia che si tratterebbe di un ricorso improprio alla fattispecie di cui all'art. 100 c.p.c., poiché rilievo preminente è assunto dalla concreta volontà delle parti, anziché da un mero requisito processuale.

<sup>(33)</sup> Ancorché, già prima di Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000 cit., già in sede di legittimità, non vi fosse uniformità di vedute circa la natura – di rito ovvero di merito – della sentenza dichiarativa della c.m.c.: un chiaro esempio è fornito da Cass., Sez. Lav., 11 marzo 1997, n. 2161, in cui si è affermata la piena equivalenza della pronuncia di c.m.c. ad una decisione di merito (in particolare, di rigetto della domanda). Diretta conseguenza di tale ricostruzione è, pertanto, la formazione di un giudicato sul merito, in quanto tale preclusivo della proposizione di un secondo giudizio avente ad oggetto la medesima situazione sostanziale già oggetto della controversia conclusasi con la pronuncia di c.m.c.

ma Corte, l'interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale deve, in realtà, sussistere per tutta la durata del processo: dalla proposizione della domanda sino all'emissione della sentenza (34). A ben guardare, può obiettarsi che, ancorché le parti abbiano già autonomamente posto fine alla lite tra loro precedentemente insorta (per volontaria estinzione del debito lamentato, ovvero mediante transazione), ciò non vale ad escludere il loro interesse alla una pronuncia giurisdizionale; interesse che, anzi — mediante la loro concorde istanza volta ad ottenere una sentenza dichiarativa della c.m.c. — continua a sussistere proprio per il fatto che le stesse intendono, comunque, proseguire il giudizio il cui esito sarà (presumibilmente) una pronuncia che — dichiarando la c.m.c. (35) — consenta di ritenere, a seconda delle circostanze, il debito estinto (36) ovvero (ed è questa l'ipotesi che qui maggiormente interessa) la sopravvenuta transazione quale unica fonte di disciplina del rapporto sostanziale (37).

La ricostruzione in tali termini operata dalle Sezioni Unite nel 2000, oltre a risultare ormai anacronistica, dà, a ben guarda-

In tale ricostruzione, fondata sulla distinzione tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione, la Corte di Cassazione, tuttavia, ricomprendeva la c.m.c. nell'ambito della seconda categoria, poiché erroneamente la equiparava ad una sentenza di rigetto della pretesa; *contra*, v. Cass. civ., Sez. Lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1695, in dottrina, v. C. MANCUSO, *Il rilievo della transazione nel processo*, cit.

(34) In dottrina, è assai diffuso il convincimento per cui il sopravvenuto componimento transattivo della lite, determinando l'inutilità di una pronuncia sul merito della controversia, faccia inevitabilmente venire meno l'interesse ad agire delle parti. Così C. MANCUSO, *Il rilievo della transazione nel processo*, cit.; in giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2015, n. 3598; Cass. civ., Sez. Lav., 8 novembre 2007, n. 23289; Trib. Salerno, 11 febbraio 2015, n. 621; al contrario, C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande, I, Struttura e funzione*, Padova, 1985, 448 ss. manifestava, almeno in un primo momento, perplessità sull'eccessiva dilatazione delle ipotesi riconducibili alla c.m.c.; lo stesso Autore, in un secondo momento, qualifica la c.m.c. come una pronuncia in grado di incidere sul merito della controversia. Così C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*<sup>12</sup>, II, Torino, 2019, 278.

(35) In questi termini, tra l'altro, si pronuncia Cass. civ., Sez. un., 11 aprile 2018, 8980, cu cui v. *amplius infra* in questo §.

(36) B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 2.

(37) Tale ultima lettura è condivisa da B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 2.

re, la stura a non poche questioni: si noti, ad esempio, come la presa d'atto, da parte del giudice (specialmente in sede di impugnazione), della c.m.c. comporti la rimozione, per sopravvenuta inefficacia<sup>(38)</sup>, di tutte le precedenti pronunce non ancora passate in giudicato. E ciò proprio per attribuire preminente rilievo alle scelte volontariamente operate dai privati, anche a discapito dei “risultati” raggiunti in sede processuale.

In ragione di ciò, nel 2018, le Sezioni Unite hanno profondamente mutato il proprio convincimento, ritenendo — più correttamente — che la declaratoria di c.m.c. vada ad incidere sul merito della controversia<sup>(39)</sup>. In virtù di tale ricostruzione, si ammette, pertanto, l'idoneità della declaratoria di c.m.c. a dare vita ad un giudicato di merito in ordine alla pretesa sostanziale azionata<sup>(40)</sup>, con la conseguenza che l'azione precedentemente fatta valere non potrà essere successivamente riproposta nei medesimi termini, in quanto consumata dall'accordo convenzionale mediante il quale è stata composta la lite<sup>(41)</sup>. Da ciò deriva che — salvo il caso

<sup>(38)</sup> Cass. civ., Sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309, in *Guida al diritto*, 2015, 29, 58; Cass. civ., Sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160, con nota di A.V. GUCCIONE, in *Giur. comm.*, 2009, II, 54.

<sup>(39)</sup> Nello stesso senso, F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, tomo II, Milano, 2020, 461 ss.; A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 226, parla espressamente di «*rigetto della domanda giudiziale*» per c.m.c.

<sup>(40)</sup> Per la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980), «il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo», e ciò tanto nel caso in cui la transazione sia individuata dalle parti, quanto nell'ipotesi nella quale la stessa non venga allegata in atti, ritenendosi pertanto sufficiente la mera dichiarazione delle parti di aver composto la lite in sede extraprocessuale e prescindendo dal suo effettivo contenuto. Circa tale profilo, v. *contra* C. MANCUSO, *Il rilievo della transazione nel processo*, cit., per la quale il giudice è tenuto anche a valutare la validità e, più in generale, l'attitudine della transazione a risolvere la lite.

<sup>(41)</sup> In questi precisi termini si esprime anche la più recente giurisprudenza non solo di legittimità, ma anche di merito: premessa la distinzione tra rinuncia agli atti *ex art.* 306 c.p.c. e rinuncia all'azione, ancorché quest'ultima non sia espressamente prevista dal Codice di rito, viene comunque ammessa sulla base del «principio di disponibilità del diritto di azione». La rinuncia all'azione in appello, in particolare, comporta l'impossibilità di riproporre la medesima domanda in un successivo giudizio, «ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte». Così App. Salerno, Sez. I, 6 giugno 2023, n. 755, in

della risoluzione della transazione <sup>(42)</sup> — le situazioni sostanziali eventualmente azionabili saranno esclusivamente quelle nascenti dall'accordo medesimo.

Tale profilo è stato analizzato anche dalla più recente dottrina, la quale evidenzia come la sentenza che accogliesse la domanda originariamente proposta, nonostante la sopravvenuta conciliazione stragiudiziale della controversia, sarebbe resa *contra ius* e, pertanto, a parere di chi scrive, censurabile in sede di legittimità *ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*: con la conclusione dell'accordo transattivo avente ad oggetto diritti disponibili, le parti hanno deliberatamente fissato la nuova *regula iuris* che dovrà informare i rapporti giuridici tra loro intercorrenti <sup>(43)</sup>.

A ciò si aggiunga che, come tra l'altro confermato dalla giurisprudenza amministrativa <sup>(44)</sup> e da quella tributaria <sup>(45)</sup>, a differenza di quanto accade nel processo civile, la c.m.c. è espressa-

[www.dejure.giuffrè.it](http://www.dejure.giuffrè.it).

<sup>(42)</sup> Transazione che, in quanto atto dispositivo rimesso all'autonomia privata con cui viene modificata, regolata ovvero estinta la preesistente situazione giuridica sostanziale, determina un'indagine giudiziale circa la persistenza del diritto in contesa, con ciò dando luogo ad un accertamento in punto di merito (e non limitato al mero profilo di rito). Così A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, cit., 370.

<sup>(43)</sup> Tenendo a mente il disposto dell'art. 1372 c.c., in virtù del quale il contratto ha «forza di legge tra le parti», può agevolmente ricavarsi che ove la nuova fonte di regolamentazione della situazione sostanziale (che aveva precedentemente costituito oggetto della *res* litigiosa e sulla quale si è, in un successivo momento, raggiunto l'accordo delle parti) sia stabilita dalle parti medesime, sarebbe quantomeno illogico, oltre che inopportuno, che un provvedimento reso da un terzo, ossia il giudice, possa contenere una statuizione difforme in ordine ad una vicenda giuridica che è già stata amichevolmente composta dai soggetti direttamente interessati.

<sup>(44)</sup> Il cui quinto comma prevede espressamente che: «Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere». L'art. 34 cit. è una disposizione che, già solo per la sua collocazione, consente di distinguere la c.m.c. dalle «Pronunce di rito» e da quelle «interlocutorie» di cui ai successivi artt. 35 e 36 d.lgs. n. 104/2010. In senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. VI, 1° aprile 2019, n. 2143; Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2019, n. 1769; Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2019, n. 1765.

<sup>(45)</sup> Circa tale profilo, v. *amplius* A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2002, 86 ss. e 158 ss.; G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 121 ss.; A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, cit., 367 ss.

mente prevista dalla legge quale fisiologica fattispecie estintiva del giudizio afferente al merito della controversia. Il Consiglio di Stato, difatti, a tal fine, distingue nettamente la c.m.c. dalla sopravvenuta carenza di interesse. La norma di riferimento, nel processo amministrativo, è l'art. 34, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la cui rubrica (non a caso) si riferisce alle "Sentenze di merito" (46). Analoghe conclusioni valgono anche per il rito tributario, il cui *corpus* normativo (il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) contiene, all'art. 46, una previsione dal contenuto affine (47) a quello dell'art. 34 cit. In entrambi i casi, la natura pubblicistica dei rapporti sostanziali oggetto della contesa non vale, a parere di chi scrive, a determinare, nel processo civile, la mera afferenza al rito della declaratoria di c.m.c.

## **6. Transazione e processo: un rapporto non sempre pacifico.**

Quanto al rapporto tra transazione (48) e processo, principio dispositivo da una parte e mezzo processuale dall'altra, va osservato come, anteriormente all'intervento delle Sezioni Unite del 2018, la Corte di Cassazione reputasse necessario l'accertamento giudiziale non solo dell'effettiva conclusione del negozio, ma anche della sua validità ed efficacia (49). Le problematiche con-

(46) Da notare come, già la stessa l. 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 23, espresamente prevedesse la c.m.c. quale fattispecie tipica di chiusura del procedimento in cui fosse parte una PA. Sul punto, v. E. D'APUZZO, *La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo*, Napoli, 2017, 36 ss. e 90 ss.

(47) Cass. civ., Sez. V, 20 ottobre 2022, n. 31079, in *Giust. civ. Mass.* 2022; Cass. civ., Sez. V, 11 agosto 2022, n. 24715; v. soprattutto, Cass. civ., Sez. V, 16 febbraio 2022, n. 5098.

(48) Su cui v. A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, op. cit., 225 ss. e 230 ss., in cui si ammette pacificamente come la transazione possa sopravvenire, ed essere così allegata in atti, in tutte le fasi del giudizio; v., inoltre, T. DALLA MASSARA, *Le sezioni unite si pronunciano in tema di cessazione della materia del contendere in seguito a transazione*, in *Corr. giur.*, 2000, 1181.

(49) Cass. civ., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civ., Sez. Lav., 12 luglio 1984, n. 4079, in *Giust. civ.*, 1985, 2023, secondo cui: «Qualora le parti abbiano concluso una transazione giudiziale, si ha cessazione della materia del contendere, nonostante eventuali, contrastanti conclusioni da quelle formulate, se il giudice, secondo il proprio apprezzamento, abbia accertata la conclusione del negozio e questo sia valido ed effica-

nesse ad una siffatta verifica sono state superate solo di recente: la mera allegazione in atti dell'avvenuto raggiungimento di un accordo <sup>(50)</sup> è, oggi, ritenuta sufficiente (oltre che necessaria) ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere, così da consentire al giudice di prendere atto della nuova, eteronoma fonte di disciplina del rapporto sostanziale <sup>(51)</sup>.

Ove il giudice, poi, non tenesse in debita considerazione la transazione nel frattempo intervenuta, ciò darebbe luogo ad un'insanabile discrasia in ordine alla concreta fonte di regolazione del rapporto sostanziale, ossia tra il contratto ovvero la sentenza.

Come si è sin qui tentato di evidenziare, a parere di chi scrive, è comunque all'autonomia dei privati che va riconosciuto carattere prevalente rispetto ad un'eventuale statuizione giudiziale <sup>(52)</sup>, di cui le parti non avvertono più il bisogno <sup>(53)</sup>. Ciò in quanto, vertendo il processo civile su situazioni cd. *disponibili*, è alla concorde volontà delle parti che dev'essere informata la disciplina del relativo rapporto sostanziale. È proprio per tale motivo che la c.m.c. può essere dichiarata anche d'ufficio <sup>(54)</sup>: il giudice deve, difatti, limitarsi a dare atto della sopravvenuta spontanea caducazione dell'originaria situazione di conflitto.

ce». A ben guardare, non si condividono tali conclusioni: escluse, pertanto, le ipotesi di contrarietà dell'accordo alle norme imperative, all'ordine pubblico ovvero al buon costume, il giudice non può apprezzare il contenuto dell'accordo autonomamente concluso dalle parti, così da comportare — ove le relative conclusioni non fossero state ritenute dal giudice idonee a porre fine alla contesa — una sorta di cd. *ultrattività* della controversia che, di fatto, era da ritenersi esaurita per concorde e manifesta scelta delle parti medesime. In senso totalmente ostile alla producibilità della transazione scritta, intervenuta dopo la chiusura della trattazione in appello ovvero durante la pendenza della fase di legittimità, v. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., 611.

<sup>(50)</sup> Così come anche la semplice indicazione dei suoi elementi essenziali.

<sup>(51)</sup> Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3177, in *Guida dir.*, 2016, 20, 70.

<sup>(52)</sup> Tanto di accoglimento, quanto di rigetto della domanda originaria.

<sup>(53)</sup> In modo, tra l'altro, da escludere il conflitto, ancorché già solo potenziale, tra più fonti di disciplina del rapporto sostanziale. Così B. SASSANI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 5; A. PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere*, cit., 227 ss.

<sup>(54)</sup> Circa tale profilo, v. A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 366; G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, cit., 27; Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10728; Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Trib. Avellino, 10 giugno 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 274 ss., con nota di M. ACONE.

Diversamente argomentando, la conciliazione (specialmente ove intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni) rimarrebbe estranea alla valutazione giudiziale, con esiti a dir poco paradossali rispetto alla situazione di fatto venutasi a creare: evidenti sarebbero le incongruenze tra l'accertamento giudiziale e il reale assetto degli interessi facenti capo alle parti.

Sulla base di tali premesse, si condividono gli sforzi ermeneutici che, similmente a quanto avviene in Francia, fanno riferimento al cd. *ne bis in idem transactum* <sup>(55)</sup>: così come l'art. 2052 c.p.c. francese ammette la cd. *autorité de la chose transigée* <sup>(56)</sup>, allo stesso modo la possibilità di esperire l'eccezione di transazione <sup>(57)</sup> rappresenta, anche nel nostro sistema processuale, uno strumento di assoluto rilievo ai fini di un'assoluta conformità tra situazione di fatto e situazione di diritto.

In conclusione, ancorché foriera di molteplici dibattiti, la pronuncia in epigrafe si pone in perfetta continuità con la più recente giurisprudenza sul punto, la quale (a ragione) riconosce assoluto rilievo alle scelte autonomamente operate dai privati.

FLORIN COSTINEL MALATESTA

ABSTRACT: La cessazione della materia del contendere è una fattispecie atipica di chiusura del processo, oggetto di dibattiti in dottrina e in giurisprudenza. Un primo, ormai superato, indirizzo la riteneva una sentenza di mero rito, in ragione della sopravvenuta

<sup>(55)</sup> C. MANCUSO, *Il rilievo della transazione nel processo*, op. cit.; G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, 337 e 346.

<sup>(56)</sup> Su cui v. N. CAYROL, *Procédure civile*, Parigi, 2022, 93 e 330 ss.; CHAINAIS-FERRAND-MAYER-GUINCHARD, *Procédure civile*, cit., 317; J. HÉRON - T. LE BARS - K. SALHI, *Droit judiciaire privé*, cit., 975; L. CADIET - E. JEULAND, *Droit judiciaire privé*, Parigi, 2020, 349. L'art. 2052 c.p.c. francese, in ogni caso, prevede che: «*La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet*».

<sup>(57)</sup> Si tratta, in particolare, di un'eccezione in senso ampio, in quanto tale rilevabile d'ufficio, purché l'accordo transattivo risulti allegato in atti. Così C. MANCUSO, *Il rilievo della transazione nel processo*, cit.; Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civ., Sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531.

carezza di interesse delle parti. Con una pronuncia del 2018, le Sezioni Unite hanno ribaltato tale convincimento, ritenendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere una pronuncia afferente al merito della controversia, da ciò derivando la sua idoneità a passare in cosa giudicata. Quest'ultima ricostruzione è avvalorata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale esclude la configurabilità della c.m.c. nei termini di inammissibilità sopravvenuta del ricorso introduttivo, proprio perché le parti – conservando il proprio interesse alla pronuncia giurisdizionale (dichiarativa di c.m.c.) – manifestano la loro concorde volontà di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

*ABSTRACT: The cessation of the matter in issue is an atypical case of termination of proceedings, that is object of debate in doctrine and jurisprudence. An initial, now outdated, approach considered it a purely procedural ruling, due to the parties' lack of interest. With a 2018 judgement, the United Sections overturned this conviction, considering the declaration of cessation of the matter in issue a judgement on the merits of the dispute, in order to become res judicata. The last reconstruction is supported by the subsequent jurisprudence of the Court of Cassation, which excludes the configurability of the c.m.c. in terms of supervening inadmissibility of the introductory recourse, precisely because the parties – by retaining their own interest in the jurisdictional pronouncement (declaratory of c.m.c.) – manifest their own concordant will to obtain the declaratory of the cessation of the matter in issue.*